

# professione bancario

DIRITTI | LAVORO | PARI OPPORTUNITÀ

Diritti lavoro PARI OPPORTUNITÀ

Professioni internazionali

— L'Unione bancaria europea: luci ed ombre di un percorso ancora incompiuto

— La Direttiva 2009/148/CE: protezione dall'amianto

— I nuovi spazi di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori: meno mobbing e più straining

**DIRETTORE EDITORIALE**

Emilio Contrasto

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Bianca Desideri

**COMITATO DI DIREZIONE**

Alessandro Casagrande  
Emilio Contrasto  
Daniela Foschetti  
Giuseppe Ettore Fremder  
Stefano Giuliano  
Fabrizio Gosti  
Massimiliano Lanzini  
Antonio Liberatore  
Sergio Mattiacci  
Gianluca Passerini  
Pietro Pisani  
Gabriele Slavazza  
Roberto Vitantonio

**COMITATO SCIENTIFICO**

Umberto Aleotti  
Antonella Batà  
Massimo Degli Esposti  
Gerardo Grossi  
Antonio Lanzaro  
Gerardo Marotta †  
Massimiliano Marotta  
Raffaello Misasi  
Susanna Quadri  
Immacolata Troianiello  
Antonella Verde  
Claudio Vitelli

**SEGRETERIA DI REDAZIONE**

Innocenzo Parentela

**HANNO COLLABORATO  
A QUESTO NUMERO**

Massimo Degli Esposti  
Antonio Lanzaro  
Susanna Quadri

Organo della FALCRI  
Federazione Autonoma Lavoratori  
del Credito e del Risparmio Italiani




Questo periodico è associato alla  
Unione Stampa Periodica Italiana  
Autorizzazione del Tribunale  
di Roma n. 17196 del 30-3-1978  
Iscrizione al ROC n. 11110

Redazione:  
Roma, Viale Liegi, 48/b  
Tel. 06.8416336-334-328-276  
Fax 06.8416343  
professionebancario@unisin.it

Impaginazione e stampa:  
Eurolit S.r.l.  
Via Bitetto, 39 - 00133 Roma  
Tel. 06.2015137 - Fax 06.2005251  
www.eurolit.it

Anno XXIX  
N. 02 luglio-dicembre 2018  
Chiuso in tipografia  
il 20 dicembre 2018

Per le fotografie di cui nonostante le ricerche non sia stato possibile rintracciare gli aventi diritto la FALCRI si dichiara disponibile ad adempiere ai propri doveri. Gli articoli firmati impegnano solo gli autori che ne sono pienamente responsabili e rappresentano il pensiero personale degli stessi. Tutti i diritti sono riservati. I testi non possono essere riprodotti senza autorizzazione.



**sommario**

03 editoriale  
Lavoro, contratto, dignità delle Lavoratrici  
e dei Lavoratori: gli impegni del 2019  
EMILIO CONTRASTO

04 diritti  
L'Unione bancaria europea: luci ed ombre  
di un percorso ancora incompiuto (PRIMA PARTE)  
SUSANNA QUADRI

10 lavoro  
La Direttiva 2009/148/CE:  
protezione dall'amianto  
ANTONIO LANZARO

13 lavoro  
I nuovi spazi di tutela delle lavoratrici  
e dei lavoratori: meno mobbing e più straining  
MASSIMO DEGLI ESPOSTI

La Redazione di Professione  
Bancario formula i migliori  
auguri di felicità, pace,  
prosperità e serenità.

**Buone Feste  
e Felice 2019**

# Lavoro, contratto, dignità delle Lavoratrici e dei Lavoratori: gli impegni del 2019

**R**innovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, pressioni commerciali, violenza di genere e molestie sui luoghi di lavoro, sono tre dei principali e importanti impegni che tra fine di questo anno 2018 e inizi del 2019 vedono impegnata, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali, UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB.

L'anno 2018 è stato ancora caratterizzato dal continuo crescere di quelle che da parte aziendale vengono definite "politiche commerciali" e che invece dai dipendenti sono vissute come vere e proprie "pressioni commerciali" che quasi tolgono il fiato e rendono il lavoro sempre più disagiata, sempre più complesso e stressante e l'ambiente lavorativo sempre più "malato".

È, finalmente, di questi giorni l'insediamento della Commissione bilaterale nazionale.

Il 12 dicembre le Parti si sono incontrate ponendo come priorità la corretta e concreta applicazione dell'Accordo su Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro dell'8 febbraio 2017 che rappresenta il riferimento da cui non è possibile prescindere per una corretta organizzazione del lavoro nelle Banche del nostro Settore. Il rispetto della Persona e del suo bagaglio di professionalità e di competenze, obiettivi e budget "raggiungibili" e non modificati in corso d'opera, controllo dei sistemi incentivanti sono elementi imprescindibili perché si possa vivere un clima aziendale che consenta, al tempo stesso, rispetto della dignità delle Lavoratrici e dei Lavoratori, valorizzazione delle Risorse Umane, rispetto delle esigenze della clientela e crescita delle aziende stesse. Sul tema delle violenze di genere e molestie sui luoghi di lavoro nel mese di gennaio si incontreranno nuovamente Abi e Organizzazioni Sindacali per proseguire l'esame del testo che dovrà portare ad un'azione comune di sensibilizzazione e tutela.

Altro fronte importantissimo, anche per le molteplici implicazioni che porta con sé, è quello del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sono al lavoro le tre Commissioni nazionali che predisporranno la piattaforma contrattuale da sottoporre all'approvazione dei Lavoratori del Settore e, successivamente, alla parte datoriale.

Principali cardini di questo rinnovo per il Sindacato devono essere: certezze sul perimetro di applicazione del contratto, governo dei processi organizzativi e delle politiche commerciali, tutele e riconoscimenti adeguati alle crescenti responsabilità, attenzione alle politiche di conciliazione vita familiare e lavorativa.

A questi temi va certamente aggiunto il giusto riconoscimento salariale in grado di tener conto, in misura tangibile, dell'inflazione effettiva e del continuo contributo fornito anche in condizioni di lavoro stressanti dalle Lavoratrici e dai Lavoratori per il risanamento e per il rilancio delle aziende del Settore.

UNISIN continua, inoltre, il proprio lavoro al fianco delle Colleghe e dei Colleghi attraverso le proprie Strutture territoriali e nazionali, operando per "intercettare" esigenze, bisogni e difficoltà del Settore, per mettere in essere strumenti e proposte utili a contribuire al benessere della Persona, nel solco della quasi settantennale tradizione che caratterizza UNISIN ed i tre storici sindacati (FALCRI, SILCEA e SINFUB) che, decidendo di unirsi, hanno appunto dato vita ad UNISIN.

A Tutte le Colleghe e a Tutti i Colleghi, ai Dirigenti sindacali UNISIN, ai nostri Lettori, ai Componenti del Comitato scientifico di Professione Bancario e a Tutti coloro che collaborano con le nostre testate giornalistiche e con la nostra Organizzazione Sindacale vanno gli auguri, estesi anche alle loro famiglie, della Segreteria Nazionale, della Redazione e miei personali di buone festività e di un felice e sereno 2019. ■





diritti

SUSANNA QUADRI

# L'Unione bancaria europea: luci ed ombre di un percorso ancora incompiuto

(PRIMA PARTE)

**A**l fine di arginare le conseguenze della recente crisi finanziaria che ha colpito il nostro continente la Commissione europea ha intrapreso una serie di iniziative tese a rafforzare la sicurezza del settore finanziario nell'ambito del mercato unico mediante l'instaurazione di una regolamentazione unitaria. Tale disciplina è volta a realizzare una maggiore cautela nella gestione del settore bancario incrementando, al tempo stesso, la tutela dei clienti depositari e la disciplina relativa alla gestione dei fallimenti bancari<sup>1</sup>.

Le recenti vicende che hanno investito il settore finanziario dimostrano chiaramente l'interdipendenza delle diverse aree finan-

ziarie europee: la crisi del debito di un'area si riflette sulle altre, con evidenti effetti negativi per tutto il settore<sup>2</sup>. Di conseguenza, è parsa necessaria la realizzazione di una profonda integrazione del sistema bancario dell'area euro mediante un rafforzamento ed un maggiore controllo delle banche dell'Unione europea<sup>3</sup>. In ciò consiste l'Unione bancaria europea, che la Commissione mira a portare a compimento attraverso un unico meccanismo di vigilanza (*Single Supervisory Mechanism*, di seguito SSM)<sup>4</sup>, nonché un unico meccanismo di risoluzione (*Single Resolution Mechanism*, di seguito SRM) in materia bancaria<sup>5</sup>.

L'SSM e l'SRM, realizzati mediante due regolamenti già in vi-

gore<sup>6</sup>, si applicano all'intera area euro, con facoltà di estensione ai Paesi non appartenenti all'area in questione.

Al fine di completare l'Unione bancaria, il 24 novembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta per costituire un fondo europeo di garanzia dei depositi bancari (*European Deposit Insurance Scheme*)<sup>7</sup>, volto alla realizzazione di una copertura assicurativa più uniforme dei risparmiatori nell'Unione bancaria. Successivamente, l'11 ottobre 2017, la stessa Commissione ha emanato una comunicazione rivolta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni al fine dell'ac-

celerazione dell'adozione dei provvedimenti necessari ad arginare i rischi ulteriori del settore bancario, costituiti – in particolare – da quelli relativi ai crediti deteriorati e alla carenza nella diversificazione degli investimenti bancari in titoli di stato<sup>8</sup>. Le iniziative in questione sono finalizzate al completamento degli obiettivi dell'Unione bancaria.

### I pilastri dell'Unione bancaria europea

Passando ad esaminare i pilastri dell'Unione bancaria europea, attraverso il SSM la Banca Centrale Europea (in seguito BCE) – sulla base dell'articolo 127(6) del TFEU<sup>9</sup> – assume compiti centrali di vigilanza delle istituzioni finanziarie, mediante il controllo diretto delle banche di dimensioni rilevanti e quello indiretto degli altri istituti bancari, direttamente monitorati dai supervisor nazionali<sup>10</sup>.

Il SSM è stato varato nel 2013 con un pacchetto legislativo costituito da due regolamenti.

Il regolamento del Consiglio UE n. 1024/2013, cit., individua nel SSM il meccanismo centrale di controllo del sistema finanziario europeo, delineandone i caratteri principali e trovando applicazione con riferimento agli istituti finanziari dell'area euro, nonché alle banche aventi sede nei Paesi che scelgono di adottare il SSM.

Il regolamento UE n. 1022/2013 adegua la regolazione vigente in materia di Autorità bancaria europea alle modifiche apportate dalla predetta disciplina sul SSM<sup>11</sup>.

Secondo il sistema in questione la BCE agisce in stretta collaborazione con i supervisor nazionali, con l'obiettivo principale di assicurare l'applicazione della disciplina bancaria dettata dal diritto dell'UE

da parte degli istituti bancari, nonché di affrontare in modo repentino le problematiche più rilevanti ad essa inerenti.

L'attribuzione delle competenze di vigilanza unificata alla BCE dà luogo, peraltro, ad alcune problematiche legate al rapporto con altre istituzioni nazionali ed europee.

In primo luogo, poiché la gravità della recente crisi finanziaria è stata attribuita soprattutto ad un difetto di vigilanza e ad un'eccessiva tolleranza da parte di molti supervisor nazionali, le istituzioni europee si sono pronunciate a favore di una maggiore centralizzazione dei poteri di vigilanza in capo alla BCE. In base al meccanismo introdotto dal Regolamento n. 1024/2013, nell'Eurozona la responsabilità della vigilanza sulle banche è attribuita alla BCE, che è direttamente competente per la vigilanza sugli istituti finanziari più importanti («significativi»: cfr. art. 6 del Regolamento), mentre le autorità nazionali restano competenti per le banche di minore rilevanza (*less significant*), sia pure con facoltà di avocazione da parte della BCE. Tale meccanismo di centralizzazione comporta possibili problemi di coordinamento tra la vigilanza della BCE e quella delle autorità nazionali.

Problemi ancora più seri si presentano con le autorità di vigilanza dei Paesi non aderenti all'Unione economica e monetaria i quali, seppure appartenenti all'unione bancaria, stipuleranno accordi diversi per ottenere trattamenti differenziati, dando luogo ad una frammentazione ed a maggiori difficoltà nell'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della BCE.

Infine, diverse questioni potranno insorgere nell'ambito del

rapporto tra la BCE e L'Autorità bancaria europea, in considerazione del fatto che la stessa dovrà necessariamente uniformarsi alle nuove direttive in materia di Unione bancaria<sup>12</sup>.

Venendo al secondo pilastro dell'Unione bancaria europea, il SRM assicura il risanamento o la liquidazione delle banche prossime al fallimento mediante l'attività di un'autorità centrale di risoluzione<sup>13</sup>. In base alla disciplina che istituisce tale meccanismo<sup>14</sup>, la *resolution* è un processo regolato che, in linea di principio, dovrebbe svolgersi secondo il piano di risoluzione proprio di ciascuna banca.

La procedura di risanamento attivata dalla suddetta autorità (il Consiglio di risoluzione unico, *Single Resolution Board*) attinge ad un fondo finanziato dal settore bancario (il c.d. Fondo di risoluzione unico, *Single Resolution Fund*), ed è volta ad evitare che il fallimento degli istituti finanziari dei Paesi partecipanti all'Unione bancaria provochi ingenti danni all'economia dell'area interessata, nonché una grave instabilità finanziaria.

Il SRM è il secondo strumento di garanzia dell'Unione bancaria, istituito per intervenire nei casi estremi nei quali la supervisione assicurata dal SSM non si riveli efficace per la stabilità economica degli istituti bancari. Scopo fondamentale del SRM è quello di assicurare il risanamento o la liquidazione delle banche in fallimento con costi minimi per i contribuenti e per l'economia reale.

Il SRM è costituito dal Consiglio di risoluzione unico, agenzia UE completamente indipendente, e dalle autorità nazionali di risoluzione (*National Resolution Authorities*). Funzione principale di tale partner-

ship è quella di assicurare il risanamento o la liquidazione delle banche con il minimo impatto finanziario sull'economia reale dei Paesi partecipanti all'Unione bancaria mediante la gestione del fondo unico di risoluzione.

I piani di risoluzione, dal contenuto molto complesso, indicano le azioni che potranno essere attuate dall'autorità di risoluzione, qualora sia avviata la procedura di ristrutturazione. Tali piani sono predisposti e aggiornati su base annuale dalle predette autorità di risoluzione, previa consultazione con l'autorità di vigilanza competente (BCE e Autorità nazionale competente), e devono essere preparati per tutte le banche e i gruppi bancari, indipendentemente da elementi premonitori di crisi<sup>15</sup>.

Recentemente la Commissione europea, nell'ambito della *roadmap* volta al rafforzamento dell'Unione economica e monetaria attraverso l'istituzione di un Fondo Monetario Europeo, ha proposto di incrementare il fondo unico di risoluzione mediante tale strumento finanziario<sup>16</sup>. Per quanto riguarda il terzo pilastro dell'Unione bancaria, nel 2015 la Commissione ha adottato una proposta per l'instaurazione di un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari nell'area euro<sup>17</sup>.


L'*European Deposit Insurance Scheme* (nel seguito EDIS), rientrando tra le misure di completamento dell'Unione bancaria europea e di rafforzamento dell'Unione economica e monetaria, si fonda sul sistema degli schemi di garanzia dei depositi in ambito nazionale (*Deposit Guarantee Schemes*, nel seguito DGS) regolati dalla Direttiva 2014/49/UE. A differenza del sistema da ultimo menzionato, che assicura nell'ambito dell'UE la tu-

tela dei depositi bancari non superiori a 100.000 euro a livello nazionale, l'EDIS dovrebbe garantire il rafforzamento ed una maggiore uniformità della copertura assicurativa dei conti correnti nell'area euro mediante un unico sistema che contribuisca a superare la frammentazione dei sistemi di garanzia nazionali, svincolando il livello di fiducia dei clienti delle banche dalla localizzazione delle stesse e rendendole meno vulnerabili agli shock locali, in modo tale da garantire a tutti i titolari di depositi nell'Unione bancaria lo stesso livello di protezione, a prescindere dall'ubicazione geografica.

L'EDIS, avente un ambito di applicazione limitato ai depositi fino a 100.000 euro di tutte le banche dell'Unione bancaria, dovrebbe intervenire insieme ai DGS nell'ipotesi in cui, in caso di fallimento o ristrutturazione degli istituti finanziari, sia necessario pagare i depositi bancari o finanziarne il trasferimento stesso presso altri istituti.

In base alla citata Comunicazione della Commissione COM (2017) 592, l'introduzione dell'EDIS dovrebbe essere più graduale rispetto alla proposta iniziale del 2015.

Per agevolare la creazione di un unico sistema europeo di assicurazione dei depositi e incoraggiare i progressi nei negoziati in corso, la Commissione prevede una fase iniziale di riassicurazione, nella quale l'EDIS fornirebbe la copertura della liquidità solo ai sistemi di garanzia dei depositi nazionali. In pratica, l'EDIS offrirebbe solo temporaneamente i mezzi per garantire il pieno indennizzo in caso di crisi di una banca, mentre i sistemi di garanzia dei depositi nazionali dovrebbero provvedere al rimborso effettivo, garantendo che



eventuali perdite continuino a essere coperte a livello nazionale.

Con il passaggio alla seconda fase di coassicurazione, subordinato ai progressi compiuti nella riduzione dei rischi, anche l'EDIS dovrebbe coprire le perdite subite dalle banche in crisi.

Il ruolo assicurativo dell'EDIS dovrebbe crescere dunque in maniera progressiva, arrivando a finanziare totalmente la copertura dei depositi nella fase finale del processo di completamento, mediante una stretta cooperazione con i DGS.

### Le altre sfide da realizzare

Oltre a rafforzare la vigilanza di alta qualità la Commissione invita, in particolare, le istituzioni europee a completare alcune iniziative relative essenzialmente a sostenere il



bilancio dell'Unione bancaria, nonché mirate alla riduzione dei crediti deteriorati e dei rischi relativi ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane.

Per quanto riguarda il primo punto, il sostegno al fondo di risoluzione unico dovrebbe garantire che lo stesso disponga di risorse sufficienti per far fronte ad un'importante risoluzione bancaria o a più risoluzioni bancarie in rapida successione. A tale scopo, la Commissione ha individuato l'opzione più efficace in una linea di credito del meccanismo europeo di stabilità (MES). L'idea si ricollega alla citata proposta di regolamento COM (2017) 827 sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria europea, volta a trasformare il meccanismo europeo di stabilità in un Fondo monetario europeo, che dovrebbe fornire - tra

l'altro - un supporto finanziario al predetto fondo, nel quadro della disciplina UE. In tale contesto sarà importante anche garantire un efficiente processo decisionale che consenta di realizzare rapidamente tale meccanismo al quale ricorrere come soluzione di ultima istanza.

In base alla Comunicazione della Commissione, gli eventuali costi sarebbero recuperati dal settore bancario, in modo da garantire la neutralità di bilancio a medio termine.

Per quanto riguarda la riduzione dei crediti deteriorati, le iniziative previste intendono ridurre il livello dei crediti deteriorati esistenti ed evitare il loro accumulo in futuro, e consistono precisamente in un progetto in materia di società di gestione patrimoniale nazionali, nonché in alcune misure

legislative volte a sviluppare ulteriormente i mercati secondari per i crediti deteriorati e ad accrescere la capacità dei creditori di recuperare il valore dei prestiti garantiti; tali iniziative comprendono, inoltre, una relazione contenente la valutazione della possibilità di una proposta legislativa volta a introdurre misure di sostegno prudenziali di natura regolamentare per ovviare all'insufficienza degli accantonamenti a fronte di nuovi crediti deteriorati, nonché l'indicazione della strada da seguire per promuovere la trasparenza in materia di crediti deteriorati in Europa.

Infine, allo scopo di trovare soluzioni pratiche per allentare la spirale banche-emittente sovrano, sulla scia dei lavori del comitato europeo per il rischio sistemico sui titoli garantiti da obbligazioni sovrane, il 24 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta volta a consentire lo sviluppo di tali titoli<sup>18</sup>. La realizzazione di tale obiettivo consentirebbe alle banche di diversificare le obbligazioni sovrane in loro possesso, rappresentando una nuova garanzia reale di elevata qualità da utilizzare nelle operazioni finanziarie transfrontaliere.

### **Alcune riflessioni conclusive**

L'istituzione e l'attuazione dell'Unione bancaria europea, che rappresenta un modello di regolazione del mercato creditizio fondato sulla vigilanza centralizzata della Banca Centrale Europea sui grandi gruppi bancari dell'Eurozona, sul meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie e sul fondo di garanzia europeo per i depositi, introduce una riforma radicale del sistema dei controlli pubblici e dei meccanismi di stabilizzazione dello

stesso sistema bancario, mirata a garantire non più esclusivamente l'armonizzazione della disciplina di settore, ma una reale integrazione del suddetto mercato, che conduca alla realizzazione di un vero e proprio sistema bancario europeo<sup>19</sup>.

L'Unione bancaria segna un cambiamento profondo della vigilanza e dell'architettura del sistema bancario europeo, a beneficio della stabilità economica e finanziaria della zona euro.

Attraverso la supervisione unica da parte di un'autorità europea e di strumenti comuni di gestione centralizzata delle crisi bancarie, la stessa rappresenta un passo rilevante verso il rafforzamento dell'integra-

di funzionamento della regolazione e della vigilanza non possono, tuttavia, ancora essere rilevati, a causa delle lacune ancora presenti nell'attuazione di alcuni elementi cardine del sistema.

La condivisione degli strumenti di gestione delle crisi non è completa, ed i sistemi bancari europei presentano ancora fattori distortivi nazionali significativi, in larga parte legati alla persistenza di problemi sorti precedentemente alla nascita dell'Unione bancaria e non ancora risolti. La stessa Unione bancaria, attualmente incompleta, non offre ancora una tutela efficace contro i rischi di contagio tra le crisi bancarie e quelle del debito sovrano.

maggior rafforzamento della stabilità finanziaria, mediante una supervisione più forte, più omogenea e maggiormente invasiva degli istituti bancari, eliminando le distorsioni nazionali<sup>20</sup>. La stessa deve continuare a ridurre il contagio tra i rischi bancari e quelli relativi al debito sovrano e tutelare, al tempo stesso, i risparmi dei clienti bancari europei, realizzando pienamente - da un lato - l'agganciamento tra il predetto fondo di risoluzione unico ed il meccanismo di supporto finanziario pubblico previsto dalle suddette misure di istituzione del Fondo monetario europeo - dall'altro - il sistema europeo di garanzia dei depositi bancari.

L'attuazione completa dell'Unione bancaria dovrebbe favorire, inoltre, un sistema finanziario europeo maggiormente unificato, nonché una più agevole realizzazione delle ristrutturazioni bancarie, in modo da assicurare il finanziamento dell'economia dell'Eurozona da parte delle banche più solide ed efficienti. Premessa fondamentale di tale processo di realizzazione dell'Unione bancaria è rappresentata, peraltro, dalla semplificazione dell'organizzazione istituzionale della stessa, in ragione del rischio di frammentazione tra le diverse autorità europee competenti per l'esercizio delle funzioni ad essa inerenti<sup>21</sup>.

In conclusione, auspichiamo che i passi compiuti in vista della piena realizzazione dell'Unione bancaria europea non siano vanificati da uno stallo nell'esecuzione delle misure ancora inattuato. A tale scopo risulterà preziosa, altresì, la creazione di nuovi strumenti di prevenzione e di gestione delle crisi, nonché di nuove misure di redistribuzione e di riduzione dei rischi bancari<sup>22</sup>. ■



zione europea ed il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria, rendendo il sistema bancario maggiormente resiliente nei confronti delle crisi finanziarie.

I risultati del nuovo modello di Unione bancaria europea in termini

Il completamento dell'Unione bancaria rappresenta una priorità per consolidare il quadro europeo di vigilanza e concretizzare i benefici attesi in termini di integrazione del mercato interno dei servizi bancari. Quest'ultimo necessita di un

**Bibliografia:**

- <sup>1</sup> Sui caratteri principali e sul percorso di attuazione dell'Unione bancaria europea si veda, in particolare, la sezione dedicata del sito della Commissione europea, <https://ec.europa.eu>; L. Donato, La specialità della società bancaria ai tempi della Banking Union, in *Rivista di diritto dell'impresa*, n. 1, 2017, pp. 113 ss.; M. P. Chiti, V. Santoro, (a cura di) *L'unione bancaria europea*, Firenze, 2016; S. Rossi, *L'Unione Bancaria nel processo di integrazione europea*, CUOA Business School, Altavilla Vicentina, 7 aprile 2016.
- <sup>2</sup> Cfr., sul punto, M. Sarcinelli, *L'unione bancaria europea e la stabilizzazione dell'Eurozona*, in *Moneta e Credito*, vol. 66, n. 261, 2013, pp. 7 ss., spec. pp. 10 ss.
- <sup>3</sup> Sui temi in discussione si veda, tra i tanti, Y.E. Bara, L. Castets, T. Ernoul, A. Zakhartchouk, *Contribution à la réflexion sur le renforcement de la zone euro*, Trésor-Eco n. 190, Février 2017.
- <sup>4</sup> Sul rafforzamento dei poteri di vigilanza sulle istituzioni finanziarie transnazionali si veda T. Padoa Schioppa, *Europe Needs a Single Financial Rule Book*, in *Financial Times*, 10 dicembre 2007, <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b3c5f9c0-a750-11dc-a25a-0000779fd2ac.html>.
- <sup>5</sup> A. Pierini, *Unione bancaria europea e mercato unico dei servizi finanziari. Dinamiche di integrazione e limiti del processo di federalizzazione delle funzioni in materia di vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2016, definisce l'Unione bancaria una «fattispecie a formazione progressiva, basata su tre pilastri»: il Meccanismo Unico di Vigilanza, il Meccanismo Unico di Risoluzione e il Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi. Secondo l'A., l'obiettivo che si pone il nuovo progetto di governance europea dei mercati creditizi è quello di realizzare una più ampia integrazione di questi ultimi mediante la centralizzazione ed il coordinamento dei poteri in materia di vigilanza prudenziale, di prevenzione e risoluzione delle crisi degli istituti bancari, nonché dei meccanismi di garanzia dei depositi. Molto interessante si rivela il processo federativo evidenziato nella sua particolare complessità, in quanto caratterizzato da una pluralità di moduli di ripartizione dei poteri e delle stesse funzioni tra livello europeo e nazionale, nonché da conseguenti e diversi ricadute in termini di integrazione e differenziazione di governance dei mercati bancari.
- <sup>6</sup> Regolamento UE n. 1024/2013, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, e n. 806/2014, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.
- <sup>7</sup> Proposta di regolamento COM (2015) 586. Per approfondimenti sul documento in questione cfr. D. Valiante, *Il nuovo fondo europeo di garanzia dei depositi: alcuni dettagli importanti della proposta*, in *Dirittobancario.it*, 21.12.2015.
- <sup>8</sup> Cfr. Comunicazione sul completamento dell'Unione bancaria, COM (2017) 592.
- <sup>9</sup> Il testo della disposizione in questione così recita: «Il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione».
- <sup>10</sup> Sull'armonizzazione delle regole sulla vigilanza in materia creditizia si veda, in particolare, M. MACCHIA, *Modelli di coordinamento della vigilanza bancaria*, in *Riv. Trim. Dir. Pub.*, 2, 2016.
- <sup>11</sup> Cfr. regolamento UE n. 1022/2013, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza [Autorità bancaria europea], per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013.
- <sup>12</sup> Il Regolamento UE 1022/2013, cit., è stato adottato proprio con l'intento di arginare i problemi tra le due istituzioni. Sulle problematiche menzionate e sugli altri dubbi relativi alla funzione di vigilanza centralizzata da parte della BCE si veda, in particolare, M. Sarcinelli, *L'unione bancaria europea e la stabilizzazione dell'Eurozona*, cit., pp. 24 ss.
- <sup>13</sup> Il termine "risoluzione" assume, sostanzialmente, il significato di ristrutturazione aziendale di un istituto finanziario in crisi.
- <sup>14</sup> Cfr. La Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) n. 2014/59/EU del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e n. 648/2012; nonché il Regolamento UE n. 806/2014, cit.
- <sup>15</sup> Cfr. Art. 10 Direttiva BRRD, cit.. Per un esame approfondito del procedimento di c.d. resolution e del complesso rapporto tra autorità di vigilanza e di ristrutturazione, sia a livello nazionale che europeo, nonché delle problematiche relative al fondo di risoluzione unico, si rinvia a L. Donato, Z. Rotondi, A. Scognamiglio, *La disciplina europea sulle crisi bancarie: dal modello normativo all'impatto per il sistema bancario italiano*, in *Banca Impresa Società*, n. 1, 2018, pp. 79 ss.; T. Philippon, A. Salord, *Bail-ins and Bank Resolution in Europe: A Progress Report*, in *Geneva Reports on the World Economy Special Report 4*, 2017, International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB) and Centre for Economic Policy Research (CEPR); O. Capolino, *Risanamento e risoluzione delle banche: riparto delle funzioni, compiti e responsabilità*, in M. Mancini, A. Paciello, V. Santoro, P. Valensise (a cura di), *Regole e Mercato*, Torino, 2016, pp. 632 ss.; W.P. De Groen D. Gros, *Estimating the Bridge Financing Needs of the Single Resolution Fund: How Expensive Is It to Resolve a Bank?*, 2015, Paper requested by the European Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee.
- <sup>16</sup> Cfr. Comunicazione COM (2017) 822 e Proposta di regolamento COM (2017) 827. Sul punto v. infra, nonché R. Bocciaelle, *Fondo di risoluzione Ue con «anticipo» Esm*, in *Ilsole24ore.com*, 15 aprile 2016.
- <sup>17</sup> Proposta di regolamento COM (2015) 586, cit. Si veda, sul punto, S. Bonfatti, *La disciplina della depositor preference e il ruolo dei fondi di tutela dei depositanti*, in *Crisi d'Impresa e Fallimento*, 19 giugno 2017, <http://www.ilcaso.it/crisidimpresa.php>.
- <sup>18</sup> COM (2018) 339.
- <sup>19</sup> Si veda, in proposito, M. Mancini, *Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union*, *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale di Banca d'Italia*, n. 73, 2013.
- <sup>20</sup> Su questi temi si veda D. Schoenmaker, N. Véron, *European banking supervision: the first eighteen months*, Brussels, 2016.
- <sup>21</sup> L'Unione Bancaria appare come un sistema di attribuzione e ripartizione di funzioni particolarmente complesso, in quanto basato su «un ordine giuridico a cascata, non gerarchico, ma ordinato in più piani». Cfr., sul punto, S. Cassese, *La nuova architettura finanziaria europea*, in AA.VV., *Dal testo unico bancario all'Unione bancaria: tecniche normative e allocazione dei poteri*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale della Banca d'Italia*, n. 75, marzo 2014, p. 19.; A. Gardella, *L'EBA e i rapporti con la BCE e con le altre autorità di supervisione e di regolamentazione*, in M. Chiti, V. Santoro (a cura di), *L'unione bancaria europea*, cit., p. 172; nonché A. Pierini, *Unione bancaria europea e mercato unico dei servizi finanziari*, cit.
- <sup>22</sup> Per approfondimenti sulle misure in questione si veda, in particolare, V. Alhenc-Gelas, L. Castets, T. Ernoul, N. Mason-Schuler, *Contribution à la réflexion sur l'approfondissement de l'Union bancaire*, Trésor-Eco n. 196, Mars 2017.

Prof.ssa Susanna Quadri, docente di diritto internazionale, Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

# La Direttiva 2009/148/CE: protezione dall'amianto




La Direttiva 2009/148/CE regola la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano dall'esposizione all'amianto. Essa fissa i valori limiti di tale esposizione e altre disposizioni specifiche. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario secondo questa Direttiva valutare tale rischio in modo da stabilire la natura ed il grado di esposizione. Prima dell'inizio dei lavori in cui vi sia la presenza di

amianto, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo competente territorialmente. Tale notifica deve comprendere una descrizione sintetica su ubicazione del cantiere, tipo e quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati; attività e procedimenti applicati; numero dei lavoratori interessati; data di inizio dei lavori e relativa durata; misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto. I lavoratori ed i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso al documento oggetto della notifica. Occorre procedere a una nuova

notifica ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione e, per garantire il rispetto dei valori fissati dalla Direttiva, prevede che sia misurata la concentrazione di fibre di amianto nell'aria. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore e, pertanto, la durata dei campionamenti dovrà essere tale da poter stabilire un valore di esposizione per un periodo di riferimento di otto ore che rappresenta un turno di lavoro, mediante misurazioni o

calcoli ponderati nel tempo. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto ad una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1



marginale stabilito dalla Direttiva.

Quando il valore viene superato secondo la Direttiva, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il prima possibile le misure appropriate. Il lavoro potrà proseguire, purché vengano adottate misure adeguate per la protezione dei lavoratori.

Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso secondo la Direttiva non può essere permanente e la durata deve essere

limitata al minimo strettamente necessario, prevedendo adeguati periodi di riposo dei lavoratori interessati. Per alcune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione, per le quali nonostante l'adozione di misure tecniche preventive è prevedibile il superamento del valore fissato, il datore di lavoro attua comunque tutte le misure per garantire un'adeguata protezione dei lavoratori, in particolare fornendo adeguati dispositivi di protezione individuale che devono sempre essere indossati dai lavoratori. Secondo questa Direttiva i lavoratori ed i loro rappresentanti nell'impresa o all'interno dello stabilimento devono essere consultati sull'adozione delle varie misure. Vi è l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere alla formazione di tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti. La formazione deve avvenire a intervalli regolari, il contenuto deve consentire di acquisire le conoscenze e le competenze in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda le proprietà dell'amianto e suoi effetti sulla salute, le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo i rischi connessi come: le prassi di lavoro sicuro, i controlli e le attrezzature di protezione; il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; le procedure di emergenza; l'importanza dei controlli sanitari. Inoltre sono stabilite tassativamente aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione di polvere di amianto, secondo questa Direttiva sono messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro tenuti separati

da quelli civili; i lavoratori dispongono di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi. Secondo la Direttiva che ha l'intento di tutelare i lavoratori alla luce di tanti anni di silenzio intorno alla tragedia dell'amianto, importanti sono i controlli sanitari per i lavoratori esposti all'amianto infatti, prima dell'esposizione, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute, che comprende un esame specifico del torace durante l'esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni (Direttiva 83/477/CEE e Direttiva 91/382/CEE). Il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione per il periodo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato può prendere visione dei suoi dati inseriti nel registro. Il registro e le cartelle sanitarie devono essere conservati per al-



meno 40 anni a partire dalla fine dell'esposizione. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano per il recepimento della materia disciplinata dalla nuova Direttiva. Inoltre la Direttiva 2009/148/CEE consente, agli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative regolamentari o amministrative che garantiscono una migliore protezione dei lavoratori.

La Direttiva 148/09 è stata molto importante perché ha permesso di ribadire che l'amianto è un agente molto pericoloso e che può provocare malattie molto gravi e che

purtoppo è presente in numerose situazioni lavorative; le attuali conoscenze scientifiche non consentono di stabilire un livello limite di esposizione all'amianto che non possa nuocere all'uomo, quindi l'unica soluzione è ridurre al minimo l'esposizione.

Questa Direttiva si è posta l'obiettivo di regolamentare nei paesi dell'Unione Europea l'esposizione dei lavoratori all'amianto, fissando dei valori limiti ed intensificando i controlli, cercando di scongiurare l'insorgenza di nuove vittime. Ciò non avviene nei Paesi in via di sviluppo dove i controlli sono sporadici e non sono stabiliti

valori limiti all'esposizione. La comunità internazionale dovrebbe farsi carico dei lavoratori non tutelati, perché il diritto alla salute è un diritto universale ed inalienabile e non deve assolutamente dipendere dal luogo di nascita e dal contesto in cui vivi. Si dovrebbe dar voce a chi vive la tragedia dell'amianto magari attraverso una vera e propria opera di rivoluzione civile di tutti quei Paesi che pensano solo al profitto a scapito della salute dei lavoratori. ■

Prof. Antonio Lanzaro, docente di diritto internazionale, Università degli Studi di Napoli "Parthenope".



# I nuovi spazi di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori: meno mobbing e più straining



In un clima, frutto dei tempi, in cui le condizioni di lavoro e le tutele dei dipendenti che si pensavano stabilmente acquisite sembrano essere erose da interventi legislativi di altre epoche, la giurisprudenza sta progressivamente delineando un nuovo perimetro di salvaguardia delle condizioni psicofisiche dei lavoratori, seppure in assenza di una specifica disciplina di legge.

Come infatti, in assenza di norme, il mobbing può dirsi oramai individuato nei suoi elementi es-

senziali dalle singole sentenze che ne hanno progressivamente caratterizzato i requisiti, va registrato parallelamente il riconoscimento, sempre in via giurisprudenziale, del fenomeno statisticamente ben più diffuso, denominato comunemente straining (dall'inglese "to strain": mettere sotto pressione). Si tratta, come si esporrà di seguito, dell'evidenziarsi di un grave disagio lavorativo consistente in una situazione conflittuale di stress forzato sul luogo di lavoro con effetti negativi di tipo psicofisico ed esistenziali,

differente, da un lato, dalla comune tensione occupazionale, e dall'altro non propriamente classificabile come mobbing, in difetto dei presupposti della ripetitività delle condotte vessatorie e dell'intento persecutorio protratto nel tempo.

La giurisprudenza ha delineato, in sostanza, una condizione psicologica più lieve del mobbing, ma comunque tale da modificare in peggio, in maniera costante e permanente, la condizione lavorativa del dipendente; per la sua integrazione non si richiede pertanto

la continuità delle condotte persecutorie, essendone sufficiente solo una, purché i suoi effetti negativi si protraggano nel corso del tempo. La dequalificazione, l'isolamento, la privazione degli strumenti di lavoro, l'obbligo di prestazione lavorativa in un ambiente ostile sono le classiche ipotesi per le quali potrebbero non sussistere tutti gli elementi del mobbing (mancando la prova dell'intento persecutorio), ma che sono sicuramente incidenti sulla autostima, qualità della vita, socialità del lavoratore, a cui può derivare non solo un danno professionale, ma anche biologico e esistenziale. Ricordiamo che ai fini della configurabilità della condotta "mobbizzante" il lavoratore, sui cui grava l'onere di provare in giudizio la ricorrenza di tutti gli elementi, dovrà dare dimostrazione di:

a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o

anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;

b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;

c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi" (Cass. Lav. n. 17698 del 06/08/2014).

Come si vede e come peraltro evidenziato dalla scarsità di pronunce favorevoli ai dipendenti, allo stato dell'arte la possibilità di ottenere una condanna per mobbing è particolarmente ardua per le sue evidenti difficoltà probatorie. La costruzione delle ipotesi di responsabilità datoriale per straining, le





cui caratteristiche sembrano particolarmente diffuse nell'ambito del lavoro bancario, richiede uno sforzo probatorio apparentemente più lieve a carico del lavoratore, che sarà tenuto comunque a dimostrare le mancanze del datore di lavoro (obbligato ex art. 2087 c.c. a garantire le condizioni dei dipendenti), sia il pregiudizio subito in conseguenza delle condotte di straining ed i suoi effetti permanenti. Fra le condotte ostili che dovranno essere provate in giudizio si annoverano senz'altro la ingiustificata privazione degli strumenti di lavoro, l'assegnazione di mansioni non compatibili con le condizioni di salute del dipendente, la forzata inattività mediante sottrazione di com-

piti e responsabilità acquisite; condotte non necessariamente reiterate nel tempo, ma con effetti permanenti. Ricordiamo che la generale disciplina dell'art. 2087 c.c. e del complesso di norme pone a carico del datore di lavoro non solo un obbligo, in via diretta, di generale tutela della integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro; ma anche un indiretto obbligo di attivarsi in via preventiva, per tutelare le condizioni lavorative del dipendente, nel cui ambito può sorgere una responsabilità risarcitoria qualora la parte datoriale non si adoperi fattivamente per rimuovere le condizioni di disagio lavorativo di cui abbia o debba avere conoscenza e che costituiscano

fonte di pregiudizio per il lavoratore. Quando dalle condotte ostili e stressanti derivi al lavoratore un danno ingiusto (biologico, patrimoniale o non patrimoniale), potrà essere richiesto un corrispettivo risarcimento, quantificando il danno prevalentemente per via medico-legale. In sostanza, il fenomeno dello straining si attaglia alle più disparate realtà aziendali e risulta al momento grandemente sottovalutato, nonostante la evidente e grandissima diffusione, riscontrabile facilmente dall'ascolto delle voci dei lavoratori di vari settori, in particolare di quello bancario. ■

Avv. Massimo Degli Esposti, giurista.

# Centri Regionali UNISIN

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>piemonte<br/>valle d'aosta</b>     | - Corso Vittorio Emanuele, 111 - 10128 Torino - Tel. 011.6624382 - Fax 011.19112278<br>e-mail: <a href="mailto:falcricr@libero.it">falcricr@libero.it</a>   |
| <b>lombardia</b>                      | - Via Mercato, 5 - 20121 Milano - Tel. 02.860437 - Fax 02.89011448<br>e-mail: <a href="mailto:info@unisinlombardia.it">info@unisinlombardia.it</a>  |
| <b>veneto<br/>trentino alto adige</b> | - Piazza Giovanni XXIII, 2 - 35129 Padova - Tel. 049.7808172 - Fax 049.7960655<br>e-mail: <a href="mailto:unisin@falcricrv.org">unisin@falcricrv.org</a>  |
| <b>friuli venezia<br/>giulia</b>      | - Piazza della Borsa, 7 - 34121 Trieste - Cell. 331.8074114<br>e-mail: <a href="mailto:unisinfvg@gmail.com">unisinfvg@gmail.com</a>   |
| <b>emilia<br/>romagna</b>             | - Via Carlo Cattaneo, 54 - 41126 Modena - Tel. 059.392571<br>e-mail: <a href="mailto:regionale.emiliaromagna@gmail.com">regionale.emiliaromagna@gmail.com</a>   |
| <b>liguria</b>                        | - Genova - Cell. 349.1445622<br>e-mail: <a href="mailto:unisin.falcri.carige@gmail.com">unisin.falcri.carige@gmail.com</a> - sito web: <a href="http://www.unisinfalcricarige.it">www.unisinfalcricarige.it</a>   |
| <b>toscana</b>                        | - Via Piccagli, 7 - 50127 Firenze - Tel. 055.212951 - Fax 055.212962<br>e-mail: <a href="mailto:info@falcrifirenze.it">info@falcrifirenze.it</a> - <a href="mailto:segreteria.regionale.toscana@unisin.it">segreteria.regionale.toscana@unisin.it</a>   |
| <b>abruzzo<br/>marche<br/>molise</b>  | - Via Avezzano, 44 - Chieti Scalo - Cell. 338.7889811<br>e-mail: <a href="mailto:segreteria.interregionale@unitasindacale.it">segreteria.interregionale@unitasindacale.it</a>   |
| <b>umbria</b>                         | - Via Enzo Valentini, 4 - 06128 Perugia - Tel./Fax 075.5731000<br>e-mail: <a href="mailto:falcriperugia@dada.it">falcriperugia@dada.it</a>  |
| <b>lazio</b>                          | - Viale Liegi, 48/B - 00198 Roma - Tel. 06.8416336 - Fax 06.8416343<br>e-mail: <a href="mailto:segreteria@unitasindacale.it">segreteria@unitasindacale.it</a> - <a href="mailto:unisin@pec.it">unisin@pec.it</a> - sito web: <a href="http://www.unisin.it">www.unisin.it</a><br>- Via Cristoforo Colombo, 181 - 00147 Roma - Tel. 06.5126765 - Fax 06.5140464<br>e-mail: <a href="mailto:silcea.unisin@gmail.com">silcea.unisin@gmail.com</a><br>- Via Cesare Balbo, 35 - 00136 Roma - Tel. 06.4820677 - 06.4820900 - Fax 06.4820251<br>e-mail: <a href="mailto:sinfub@tiscalinet.it">sinfub@tiscalinet.it</a> |
| <b>campania</b>                       | - Via G. Marconi, 15 - 80125 Napoli - Cell. 329.3815878<br>e-mail: <a href="mailto:info@unisinregionalecampania.it">info@unisinregionalecampania.it</a>   |
| <b>puglia</b>                         | - Via Putignani, 141 - 70122 Bari - Tel. 080.5219681<br>e-mail: <a href="mailto:unisin-pugliasr@libero.it">unisin-pugliasr@libero.it</a> - <a href="mailto:falcri-puglia@libero.it">falcri-puglia@libero.it</a>   |
| <b>calabria<br/>e lucania</b>         | - Via Cimabue, 153 - Località Saporito - 87036 Rende (CS) - Tel./Fax 0984.791741<br>e-mail: <a href="mailto:falcri@falcriubi.it">falcri@falcriubi.it</a>  |
| <b>sicilia</b>                        | - Via Cerda, 24 - 90139 Palermo - Tel./Fax 091.6113684<br>e-mail: <a href="mailto:unisin.sicilia@gmail.com">unisin.sicilia@gmail.com</a>  |
| <b>sardegna</b>                       | - Corso Vittorio Emanuele II, 32 - 07100 Sassari - Tel. 079.231480 - Cell. 340.2741140<br>e-mail: <a href="mailto:falcrisardegna@tiscalinet.it">falcrisardegna@tiscalinet.it</a>  |